

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Il diritto all'**ACCESSO CIVICO SEMPLICE** riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.

Come si esercita

Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta intestata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad uno dei seguenti indirizzi:

Mail: segreteria@ordineavvocativiterbo.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it

Posta: Via Falcone Borsellino 41- 01100 Viterbo

Ai fini dell'invio, è necessario utilizzare il modulo predisposto presente nel sito istituzionale, denominato "Modello ACS".

La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.

Il modulo deve essere sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità.

Il diritto all'**ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO** riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono ritenute inammissibili richieste generiche.

Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (*Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2*).

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.



Come si esercita

Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita inviando una richiesta per via telematica intestata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Viterbo ad uno dei seguenti indirizzi:

Mail: segreteria@ordineavvocativiterbo.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it Posta: Via Falcone Borsellino 41- 01100 Viterbo

Ai fini dell'invio, è necessario utilizzare il modulo predisposto presente nel sito istituzionale, denominato "Modello ACG".

La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.

Il modulo deve essere sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità.

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

Mail: segreteria@ordineavvocativiterbo.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it Posta: Via Falcone Borsellino 41- 01100 Viterbo

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità, dovrà allegarsi la richiesta presentata in prima istanza all'ufficio, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Resta ferma, comunque, la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.